C

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

CC n. 26 del 28.3.01

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

Approvato con delibera C.C. n. 203 del 12/12/2001
Modificato con delibere:
C.C. n. 8 dell'8/2/2003
C.C. n. 17 del 26/2/2005
C.C. N. del *
***(le modifiche apportate sono evidenziate in grassetto)**

COMUNE DI

OSIMO

(PROVINCIA DI ANCONA)

REGOLAMENTO SULL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Regolamento sull'Applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 – Oggetto del Regolamento
art. 2 – Classificazione del Comune **[Abrogato]**
art. 3 – Tariffe e maggiorazioni
art. 4 – Gestione del servizio
art. 5 – Funzionario Responsabile

CAPO II
IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

art. 6 – Tipologia degli impianti pubblicitari.
art. 7 – Quantità degli impianti pubblicitari destinati alla pubblicità
art. 8 – Quantità degli impianti destinati alle pubbliche affissioni
art. 9 – Ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni
art. 10 – Spazi privati per le affissioni
art. 10 bis – Annunci mortuari
art. 10 ter – Spazi pubblici riservati per l'affissione diretta **[Abrogato]**
art. 11 – Piano Generale degli Impianti
art. 12 – Norma di rinvio
art. 13 – Autorizzazioni
art. 14 – Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti
art. 15 – Materiale pubblicitario abusivo

CAPO III
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

art. 16 – Oggetto

art. 17 – Soggetto passivo

art. 18 – Modalità di applicazione dell'imposta

art. 19 - Tariffa per la pubblicità ordinaria - pubblicità temporanea

art. 20 - Tariffa per la pubblicità ordinaria avente dimensioni eccezionali

art. 21 - Tariffa per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette

art. 22 - Tariffa per la pubblicità' effettuata con veicoli in genere

art. 23 - Tariffa per la pubblicità effettuata con veicoli adibiti ai trasporti dell'azienda

art. 24 - Tariffa per la pubblicità luminosa

art. 25 - Tariffa per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

art. 26 - Tariffa per la pubblicità effettuata con striscioni

art. 27 - Tariffa per la pubblicità effettuata con aeromobili

art. 28 - Tariffa per la pubblicità in forma ambulante

art. 29 - Tariffa per la pubblicità sonora

art. 30 - Pubblicità effettuata su spazi od aree comunali

art. 31 – Dichiarazione

art. 32 - Pagamento dell'imposta

art. 33 - Rimborsi

art. 34 – Accertamento d'ufficio, rettifiche e riscossione coattiva **[Abrogato]**

art. 35 - Riduzioni ed esenzioni dell'imposta

art. 36 - Divieti e limitazioni

CAPO IV
PUBBLICHE AFFISSIONI

art. 37 - Servizio delle pubbliche affissioni

art. 38 – Richiesta del servizio

art. 39 - Modalità per le pubbliche affissioni

art. 40 – Consegna del materiale da affiggere

art. 41 - Diritto sulle pubbliche affissioni

art. 42 - Riduzioni ed esenzioni del diritto

art. 43 - Pagamento del diritto – recupero somme

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

art. 44 - Sanzioni tributarie ed interessi

art. 45 - Sanzioni amministrative

art. 46 - Contenzioso

CAPO VI
NORME TRANSITORIE

art. 47 - Norma finale di rinvio

art. 48 - Entrata in vigore e abrogazioni

art. 49 – Pubblicità del Regolamento

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito del territorio del Comune di Osimo, l'esecuzione della pubblicità, nelle sue diverse forme, ed il servizio delle pubbliche affissioni, nonché l'applicazione e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni ai sensi degli artt. 1-37 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni.

2. Agli effetti del presente Regolamento, per "imposta" e per "diritto", si intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Decreto citato al comma precedente.

articolo 2 – Classificazione del Comune [Abrogato]

articolo 3 – Tariffe e maggiorazioni

1. Le tariffe dell'imposta e del diritto e le previste maggiorazioni sono applicate nelle misure stabilite dalla legge.

2. Le tariffe di cui al comma 1 sono approvate dalla Giunta Comunale annualmente entro il 31 dicembre dell'anno precedente e comunque non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione

3. In caso di mancata adozione della deliberazione in questione si applicano le tariffe determinate dalla legge per la classe di appartenenza del Comune di Osimo.

articolo 4 – Gestione del servizio

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune in forma diretta.

2. Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, la gestione di cui al comma 1 può essere affidata in concessione secondo le disposizioni del D.Lgs. 507/93. In tal caso il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio.

articolo 5 – Funzionario Responsabile

1. Nel caso di gestione diretta, la Giunta Comunale designa un funzionario cui sono attribuite le funzioni e i poteri di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

2. Il Comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

CAPO II
IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

articolo 6 – Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente capo si intendono impianti pubblicitari non solo quelli come tali definiti nell'art. 47 comma 7 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 così come modificato dall'art. 37 del D.P.R. 16.09.1996 n. 610 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) ma anche tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità.

articolo 7 – Quantità degli impianti pubblicitari destinati alla pubblicità

1. La quantità e la distribuzione nel territorio degli impianti pubblicitari è determinata dalle richieste avanzate dagli interessati, singoli o associati, nonché dalla distribuzione territoriale degli esercizi, delle licenze e delle attività economiche in genere, fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada.

articolo 8 – Quantità degli impianti destinati alle pubbliche affissioni

1. La superficie complessiva degli impianti destinati alle pubbliche affissioni non deve essere inferiore a mq. 12 ogni mille abitanti che, con riferimento alla popolazione residente alla data di adozione del presente Regolamento, corrisponde a circa 357 metri quadrati che sarà annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti.

2. La superficie massima è invece determinata in 2.500 metri quadrati.

3. La superficie di cui ai commi precedenti del presente articolo dovrà essere distribuita opportunamente fra i vari mezzi pubblicitari (quadri murali, stendardi, poster, ecc.).

articolo 9 – Ripartizione della superficie degli impianti da destinare alle affissioni

1. In esecuzione della previsione di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 507/1993 gli impianti da destinare alle affissioni sono suddivisi nelle seguenti percentuali:
   a) **30%** spazi di natura istituzionale, sociale e comunque privi di rilevanza economica compresi gli annunci mortuari;
   b) [Abrogata]
   c) 35% spazi per affissioni di natura commerciale;
   d) 35% spazi destinati all'affissione diretta da parte di privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico spazio.

L'ufficio competente provvederà a contingentare e razionalizzare l'utilizzo degli spazi degli annunci funebri al fine di permettere la finalità preposta dalla specifica categoria di annunci.

2. Tutti gli spazi hanno di regola dimensioni pari o multipli di cm. 70x100."

articolo 10 – Spazi privati per le affissioni

1. Gli spazi di cui all'art. 9 comma 1 lettera **d**), dovranno essere usati esclusivamente per l'effettuazione di affissioni commerciali, essendo le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale già previste negli spazi affissionistici pubblici, soddisfacenti le esigenze del settore in maniera completa.
   I titolari di annunci funebri possono richiedere l'istituzione di appositi spazi-bacheche che previo pagamento dei pannelli da parte dei richiedenti stessi e previsione di inserimento nel Piano Generale delle Pubbliche Affissioni saranno gestiti dai predetti titolari con la corresponsione dei dovuti diritti di affissione.

2. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui agli articoli precedenti nonché della distribuzione risultante dal piano generale degli impianti, il Comune può concedere, a soggetti privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

3. La concessione è disciplinata da una apposita convenzione nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione che non dovrà essere superiore a tre anni, ed il relativo canone di concessione dovuto al comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto come ad esempio, spese di modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione, e simili.

4. La concessione può essere rilasciata anche a seguito di domanda spontanea da parte di una ditta o di una società specializzata. In tal caso l'ordine di presentazione dell'offerta costituisce, nei limiti della congruità della stessa, titolo preferenziale. La concessione è comunque subordinata ai pareri tecnici previsti nel Piano Generale degli Impianti in materia di installazione dei mezzi pubblicitari e all'indirizzo politico-amministrativo della Giunta Comunale.

5. In ogni caso lo stesso soggetto privato non potrà possedere più del 50% degli spazi privati destinati alle affissioni dirette.

articolo 10 bis – Annunci mortuari

1. Le affissioni degli annunci mortuari su impianti di proprietà comunale saranno disciplinate annualmente con apposito atto di Giunta Comunale.

articolo 10 ter – Spazi pubblici riservati per l'affissione diretta [Abrogato]

articolo 11 – Piano Generale degli Impianti

1. Il Piano Generale degli Impianti pubblicitari è già stato approvato nella seduta del 28 novembre 2001 dal Consiglio Comunale.

2. Il piano è stato realizzato nel rispetto dei seguenti criteri:
   a) analisi delle esigenze effettive degli operatori commerciali sulla scorta del pregresso andamento della richiesta di pubblicità e pubbliche affissioni e sulla base del prevedibile incremento della domanda;
   b) individuazione delle quantità di superficie da destinare alle pubbliche affissioni in maniera proporzionale al numero di abitanti di ogni quartiere, area di circolazione anagrafica, ovvero delimitazione di sezione elettorale. Nel numero degli abitanti si dovrà tenere conto anche dei soggetti non residenti, ma che per ragioni di lavoro di accesso agli uffici, scuole, ecc. frequentano il quartiere ai fini della quantificazione dei rapporti di cui all'art. 18 comma 3 D.Lgs. 507/93;
   c) individuazione dei punti per la collocazione di impianti pubblicitari e di impianti per le pubbliche affissioni nel rispetto della disciplina del codice della strada e del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
   d) caratteristiche tipologiche dei materiali e degli impianti che siano conformi e rispettosi dei valori architettonici ed urbanistici, di monumenti, centri storici;
   e) individuazione delle aree di posizionamento di materiali pubblicitari di arredo e di materiale parapedonale.

3. Oggetto del piano di cui al presente articolo sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni ad eccezione delle insegne come definite dall'art. 37 comma 1 del D.P.R. n. 610/96.

articolo 12 – Norma di rinvio

1. La legislazione relativa alla tipologia di tutti gli impianti pubblicitari, pubblici e privati, comprese le affissioni, la loro distribuzione sul territorio di competenza del Comune di Osimo, le norme generali per l'installazione degli impianti stessi e le modalità di attuazione del piano, è integrata dalla normativa prevista dal Piano stesso nelle norme tecniche di attuazione.

articolo 13 – Autorizzazioni

1. L'effettuazione della pubblicità che richieda l'installazione o la collocazione di appositi impianti o di insegne, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale da richiedere con la forma, nei termini e nei modi stabiliti nelle norme di attuazione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari di cui all'art. 12.

2. Per tutte le altre forme pubblicitarie diverse da quelle di cui al precedente comma (pubblicità sonora, esposizione di locandine, cartoncini e simili effettuate a cura degli interessati, pubblicità in forma ambulante, ecc.) salvo eventuali casi particolari da valutarsi in sede di domanda, l'autorizzazione verrà rilasciata di volta in volta dallo Sportello Unico, previa indicazione sulla domanda, dei dati identificativi del richiedente, del contenuto del messaggio pubblicitario, del luogo di svolgimento e dell'esatto periodo di svolgimento.

3. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

4. Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune, a sollevare o tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse avanzarsi nei confronti del Comune in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari.

articolo 14 – Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga effettuata anche in difformità di leggi o regolamenti.

2. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni, concessioni relativi alla effettuazione della pubblicità

3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del Sindaco, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nel successivo articolo 15.

articolo 15 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le varie forme pubblicitarie esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione; similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata apportata alla pubblicità in opera.

2. Sono vietate le affissioni "fuori quadro", cioè fuori dagli spazi appositamente delimitati dal Comune di Osimo o regolarmente autorizzate ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento.

3. La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi sono eliminate o rimosse a cura dei soggetti titolari dell'autorizzazione entro il termine di 48 ore dalla diffida pervenuta.

4. In caso di inadempienza vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

5. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo, di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie.

CAPO III
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

articolo 16 – Oggetto

1. L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

3. Per esercizio di attività economica si intende la produzione e lo scambio di beni e di servizi, effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.

articolo 17 – Soggetto passivo

1. E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2. E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità stessa.

articolo 18 – Modalità di applicazione dell'imposta

1. Le tariffe dell'imposta e del diritto e le previste maggiorazioni sono applicate nelle misure stabilite dalla legge con le modalità di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

2. Le maggiorazioni a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

3. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti, sia contemporaneamente che in successione di tempo nell'arco del periodo di imposta. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre al primo, a mezzo metro quadrato.

4. Non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

5. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità a meno che non si tratti di mezzi bifacciali le cui due superfici vanno considerate separatamente con arrotondamento per ciascuna di esse e conseguente imposizione tributaria calcolata in base alla superficie di ogni faccia.

6. Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

7. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

8. E' considerato unico mezzo pubblicitario e, come tale da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituta da più moduli componibili.

articolo 19 - Tariffa per la pubblicità ordinaria - pubblicità temporanea.

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadro di superficie e per anno solare è quella prevista dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 507/93.

2. Qualora la pubblicità di cui al comma precedente venga effettuata per periodi non superiori a tre mesi si applica per ogni mese o frazione di esso una tariffa pari a un decimo di quella prevista.

3. Si considera temporanea la pubblicità di cui al comma precedente.

articolo 20 - Tariffa per la pubblicità ordinaria avente dimensioni eccezionali

1. Per la pubblicità ordinaria avente superficie superiore a mq. 5,5 e fino a mq. 8,5 è prevista una maggiorazione del 50% da applicare all'imposta base; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100%.

articolo 21 - Tariffa per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette

1. Costituisce forma pubblicitaria, come tale da assoggettare alla imposta, l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi; per tale pubblicità si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste per la pubblicità ordinaria.

articolo 22 - Tariffa per la pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. E' consentito installare mezzi pubblicitari all'interno o all'esterno di veicoli in genere a condizione che gli spazi di tali mezzi siano esattamente delimitati e contrassegnati.

2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

3. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere, di vetture autotranviarie, battelli, barche e simili, adibiti ad uso pubblico o privato, l'imposta é dovuta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste per la pubblicità ordinaria.

4. Per la pubblicità visiva effettuata all'esterno di detti veicoli, si applicano le maggiorazioni previste dall'art. 20 del presente Regolamento.

5. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta é dovuta al Comune di Osimo se, per gli stessi è stata rilasciata licenza di esercizio dal Comune medesimo.

6. Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta é dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

7. Per i mezzi adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa.

articolo 23 - Tariffa per la pubblicità effettuata con veicoli adibiti ai trasporti dell'azienda

1. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per conto della stessa, l'imposta é dovuta per anno solare al Comune ove ha sede la ditta o qualsiasi altra sua dipendenza ovvero dove hanno il domicilio i mandatari o gli agenti della ditta medesima che, alla data del 1° gennaio di ogni anno o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, in base alla tariffa di cui all'art. 13 comma 3 del Decreto Legislativo n. 507/1993.

2. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

3. Non é tassabile la semplice indicazione del marchio, della ragione sociale e dell' indirizzo dell'impresa, quando questa sia apposta non più di due volte e purché ciascuna iscrizione occupi una superficie non superiore a mezzo metro quadrato.

articolo 24 - Tariffa per la pubblicità luminosa

1. Qualora la pubblicità di cui agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 del presente Regolamento sia effettuata in forma luminosa od illuminata , la misura dell'imposta è aumentata del 100%.

articolo 25 - Tariffa per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta, indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa prevista dall'art. 14 comma 1 del Decreto Legislativo n. 507/93.

2. Qualora la pubblicità di cui al comma precedente sia effettuata per un periodo non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione di esso, una tariffa pari a un decimo di quella prevista; qualora tale pubblicità sia effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

3. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione in base alla tariffa prevista dall'art. 14 comma 4 del Decreto Legislativo n. 507/93; la tariffa è ridotta alla metà qualora tale pubblicità abbia durata superiore a trenta giorni a partire dal trentunesimo giorno.

articolo 26 - Tariffa per la pubblicità effettuata con striscioni

1. La misura dell'imposta sulla pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari che attraversano le strade o le piazze é stabilita sulla base di ogni metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione di esso ed è quella prevista per la pubblicità ordinaria all'art.19 del presente Regolamento.

articolo 27 - Tariffa per la pubblicità effettuata con aeromobili

1. Per la pubblicità effettuata con aeromobili, mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di manifestini od oggetti, l'imposta è dovuta per ogni giorno o frazione di giorno indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, secondo la tariffa prevista dall'art. 15 comma 2 del Decreto Legislativo n. 507/1993.

2. S'intende effettuata nell'ambito del territorio comunale anche la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili alla quale si applica la tariffa di cui al comma precedente ridotta della metà.

articolo 28 - Tariffa per la pubblicità in forma ambulante

1. Per la pubblicità effettuata nel Comune mediante diffusione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli, o altri mezzi pubblicitari, l'imposta é dovuta per ciascuna persona o automezzo impiegato nella distribuzione e per ogni giorno o frazione di giorno, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa prevista dall'art. 15 comma 4 del Decreto Legislativo n. 507/1993.

articolo 29 - Tariffa per la pubblicità sonora

1. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili la tariffa dell'imposta è dovuta per punto di pubblicità e per ogni ditta reclamizzata, al giorno o frazione di esso, ed è quella prevista dall'art. 15 comma 5 del Decreto Legislativo n. 507/1993.

articolo 30 - Pubblicità effettuata su spazi od aree comunali

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, né la applicabilità della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2. Il canone sarà deliberato dalla Giunta Comunale e periodicamente aggiornato. Tale canone deliberato assieme al disciplinare di concessione, può essere graduato a seconda dell'importanza della zona sulla quale l'occupazione insiste.

articolo 31 – Dichiarazione

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 17 del presente Regolamento è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune stesso nella quale devono essere indicate le caratteristiche, gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di Osimo così come previsto all'art. 13 del presente Regolamento, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. La dichiarazione deve inoltre contenere le generalità del richiedente o del legale rappresentante, il recapito, il codice fiscale o la partita I.V.A.

2. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Pubblicità e Affissioni, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta; in tale caso è da considerarsi tempestiva soltanto se sarà pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.

3. In caso di variazione della pubblicità che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova richiesta di autorizzazione così come previsto all'art. 13 del presente Regolamento e quindi nuova dichiarazione;

4. Il Comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

5. Il mantenimento, da parte del nuovo titolare della attività pubblicizzata, di una o più insegne preesistenti, comporta, in ogni caso, l'obbligo di dichiarazione ai sensi del presente articolo.

6. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta: tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

7. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 23 e 25 commi 1, 2, 3 del presente Regolamento, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

8. Per la pubblicità di superficie fino a mezzo metro quadrato, collocata su pareti preesistenti, la dichiarazione si intenderà accettata dal Comune ove non venga espressamente respinta nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione o di spedizione, con l'indicazione dei motivi, in relazione ad esigenze di pubblico interesse.

articolo 32 - Pagamento dell'imposta

1. L'imposta è dovuta, per le fattispecie previste dagli artt. 19 comma 1, 21, 22, 23 e 25 commi 1 e 3 di cui al presente Regolamento, per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

2. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune di Osimo su apposito modello conforme a disposizione ministeriale Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in un'unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate.

3. Il termine per il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità annuale è fissato entro il 31 marzo di ogni anno.

4. E' fatto obbligo di conservare per almeno tre anni le attestazioni di pagamento, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato

5. **Il pagamento dell'imposta non è dovuto quando l'importo non supera € 2,00.**

articolo 33 - Rimborsi

1. Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di **cinque** anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento , ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di **centottanta** giorni.

articolo 34 – Accertamento d'ufficio, rettifiche e riscossione coattiva [Abrogato]

articolo 35 - Riduzioni ed esenzioni dell'imposta

1. Trovano applicazione le riduzioni previste dall'art. 16 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e le esenzioni previste dall'art. 17 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.
2. I comitati, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente senza scopo di lucro, al fine di ottenere la riduzione alla metà della tariffa dell'imposta, devono presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto, ovvero altra idonea documentazione, da cui risulti la propria natura giuridica.
3. Nel caso di patrocinio o partecipazione degli enti pubblici territoriali deve essere presentata idonea documentazione ai fini della riduzione alla metà della tariffa dell'imposta.

articolo 36 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora è limitata a casi eccezionali, da autorizzarsi di volta in volta e per tempi e orari limitati. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e simili.
2. La distribuzione e il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici dovranno essere preventivamente autorizzate dai competenti Uffici Comunali, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 8 del Regolamento per la tutela del Decoro urbano, dell'Igiene ambientale e per l'uso degli spazi pubblici all'interno del Centro storico approvato con atto C.C. n. 5 del 17/1/2001.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi, e loro adiacenze, ove si svolgono le stesse. In altre occasioni, oltre che autorizzata, dovrà anche essere specificamente disciplinata dall'Amministrazione Comunale.

CAPO IV
PUBBLICHE AFFISSIONI

articolo 37 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni a cura del Comune é inteso a garantire specificatamente l'affissione, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, nella misura stabilita dagli artt. 6, 8, 9 e 10, 10 bis e 10 ter del presente Regolamento.

Articolo 38 – Richiesta del servizio

1. Per ottenere il servizio, gli interessati debbono presentare all'ufficio preposto, in tempo utile, apposita richiesta scritta con l'indicazione del numero di manifesti che si vogliono affissi, precisandone il formato e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento dei relativi diritti.

2. Qualora la richiesta non venga effettuata di persona l'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi e, comunque, l'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento dei relativi diritti.

3. L'ufficio non può accettare richieste di affissione che superino il numero complessivo di 35 manifesti per ciascuna campagna pubblicitaria, o che si riferiscano a periodi di esposizione superiori a quindici giorni. Si intendono appartenenti ad un'unica campagna pubblicitaria i manifesti aventi lo stesso titolo, ancorché prenotati da soggetti diversi in momenti diversi, o che comunque siano riconducibili ad un unico evento, quali ad esempio i diversi spettacoli all'interno di una rassegna. E' comunque ammessa la ripetizione della stessa campagna pubblicitaria successivamente alla scadenza del primo periodo di affissione.

articolo 39 - Modalità per le pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico, tenuto con apposito sistema meccanografico.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui é stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni, causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data della richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcune onere a suo carico e il Comune é tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui é stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle venti alle sette o nei giorni festivi, é dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.

9. Il servizio di urgenza potrà essere reso, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale, per i manifesti non aventi contenuto commerciale, qualora la richiesta ed il materiale pervengano all'ufficio comunale entro le ore 9.

10. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni e il registro cronologico delle commissioni.

11. Le eventuali variazioni od aggiunte sovrapposte ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.

12. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

13. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente Regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

14. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Sindaco non oltre la scadenza del termine di validità della affissione. La mancata presentazione del reclamo al servizio anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza da ogni pretesa circa le modalità stessa.

articolo 40 – Consegna del materiale da affiggere

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati al Nucleo Affissioni almeno tre giorni lavorativi prima della data di affissione esibendo contestualmente copia dell'ordine e della ricevuta di pagamento dei diritti.

2. I manifesti pervenuti per l'affissione senza il relativo ordine formale e ricevuta di pagamento dei diritti, se non ritirati entro 30 giorni da quando sono pervenuti, potranno essere distrutti.

articolo 41 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni é dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso é richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune.

2. L'ammontare del diritto é determinato dal D.Lgs n. 507/1993. I successivi adeguamenti disposti a norma dell'art. 37 del citato Decreto saranno oggetto di presa d'atto da parte della Giunta Comunale.

3. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni é stabilito con le modalità di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

4. Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto é maggiorato del 50%.

5. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto é maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli é maggiorato del 100%.

6. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

articolo 42 - Riduzioni ed esenzioni del diritto

1. Trovano applicazione le riduzioni previste dall'art. 20 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 ele esenzioni previste dall'art. 21 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

2. Per quanto riguarda le riduzioni e le esenzioni del diritto si applicano le stesse disposizioni dell'imposta prevista all'art. 35 commi 2 e 3 del presente Regolamento.

articolo 43 - Pagamento del diritto – recupero somme

1. Il pagamento del diritto deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio mediante versamento in conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune.

2. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dell'art. 9 del D.Lgs. 507/1993.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

articolo 44 - Sanzioni tributarie ed interessi

1. A tutte le violazioni di natura tributaria del presente Regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai Decreti Legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Relativamente agli interessi si applicano le disposizioni di cui al **vigente regolamento generale delle entrate.**

articolo 45 - Sanzioni amministrative

1. Gli uffici comunali sono tenuti a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n. 689 o per le violazioni delle norme tributarie quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative, salvo quanto previsto dai successivi commi.

2. Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da € 206,58 a Euro 1.549,37. In particolare sono sanzionabili le seguenti violazioni:

a) installazione abusiva di impianti pubblicitari su suolo di proprietà pubblica o privata, la sanzione viene applicata per ciascun impianto;

b) affissione abusiva di manifesti o scritte, di qualunque genere, su impianti comunali o privati , la sanzione viene applicata per ogni manifesto affisso o ogni scritta;

c) affissione abusiva fuori dagli impianti a ciò adibiti (affissione "fuori quadro"), la sanzione viene applicata per ogni manifesto affisso;

d) esposizione abusiva di pubblicità su impianti comunali e privati, monumenti, edifici pubblici e privati, la sanzione viene applicata per ciascun punto di esposizione;

e) esposizione abusiva di striscioni su vie o piazze, la sanzione viene applicata per ciascuno striscione;

f) effettuazione di qualsiasi forma di pubblicità non autorizzata;

g) altre violazioni non descritte saranno oggetto di motivata valutazione del Comando di Polizia Municipale.

3. Le violazioni verranno notificate agli interessati entro centocinquanta giorni dall'accertamento, tramite apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio addebitando ai responsabili le spese sostenute.

4. Il Comune o il Concessionario può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 34.

5. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

6. In caso di gestione, il Concessionario segnalerà le violazioni di cui al presente articolo al Comando di Polizia Urbana per i conseguenti adempimenti.

7. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento e al miglioramento del servizio e dell' impiantistica comunale, nonché alla redazione e all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

articolo 46 - Contenzioso

1. Avverso:

a) l'avviso di accertamento e/o di liquidazione;

b) l'avviso di mora;

c) il diniego di rimborso;

d) il ruolo e la cartella di pagamento

è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Ancona e contro la decisione di questa alla Commissione Regionale delle Marche entro 60 giorni dalla data di notifica della decisione sul ricorso, giusta disposizione sul processo tributario contenuta nel Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.

CAPO VI
NORME TRANSITORIE

articolo 47 - Norma finale di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di legge e di regolamento applicabili alla materia.

articolo 48 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore con il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione consiliare n. 134 del 22/7/1994 e tutte le successive modifiche ed integrazioni.

3. Risultano parimenti abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che siano in contrasto od incompatibili con quelle comprese nel presente Regolamento.

articolo 49 – Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.